



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 114 del 22/05/2013 -31/05/2013</b> <b>Udienza pubblica del 10/04/2013</b>
<b>Massima n.1:</b>	<b>Titolo</b>  Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Incompleta ricostruzione e mancata ponderazione del quadro normativo - Inammissibilità della questione.  <b>Testo</b>  E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo.



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge provincia Bolzano 22/01/2010 n. 2 art. 11</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3          Costituzione art. 41          Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 co. 1          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 34          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 49          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 56          direttiva CE 26/06/2003 n. 54          direttiva CE 27/09/2001 n. 77</p>
<b>Massima n.2:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Asserito contrasto con principi e norme comunitarie - Genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento, carente motivazione - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata, in riferimento a gli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE per genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento ed insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge provincia Bolzano 22/01/2010 n. 2 art. 10 co. 1  legge provincia Bolzano 21/12/2011 n. 15 art. 24 co. 1</p>
<b>Massima n.3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Asserita irragionevolezza di una disciplina che disincentiverebbe la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici - Asserita violazione del ritenuto "principio fondamentale" per cui le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti nonchè dei principi comunitari di non discriminazione e tutela della produzione dell'energia elettrica - Asserita violazione della libertà di stabilimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia n. 15 del 2011, sollevata in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli articoli 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa - esprime una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (articolo 8, numero 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (articolo 9, numero 9, dello statuto stesso).</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge provincia Bolzano 22/01/2010 n. 2 art. 10 co. 1 legge provincia Bolzano 21/12/2011 n. 15 art. 24 co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 41 Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 co. 1 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 34 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 56 direttiva CE 26/06/2003 n. 54 direttiva CE 27/09/2001 n. 77</p>
--------------	---

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

